



Sentenza

n. 172/2024

g. 30582

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco **CANU** Presidente

Walter **BERRUTI** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30582** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 27.10.2023 nei confronti di:

SOCIETÀ AGRICOLA PRETI NICOLA E LUIGI SOCIETÀ

SEMPLICE, P.I. 02018090205, con sede in Revere (ora Borgo Mantovano) via Smerrieri n.6, in persona del titolare Preti Nicola e

PRETI Nicola (c.f. PRTNCL62T23G186C) nato a Ostiglia (MN) il 23.12.1962, residente in Borgo Mantovano (MN) via Libertà 24, in proprio e nella sua qualità di titolare della “Società agricola Preti Nicola e Luigi società semplice”;

entrambi elettivamente domiciliati in Mantova, Via Acerbi, 27 presso l'avv. Paolo Gianolio (pec paologianolio@mantova.peccavvocati.it) che li rappresenta e

difende in unione con l'avv. Luca Deantoni per delega allegata
alla memoria di costituzione nel presente giudizio

con l'intervento *ad adiuvandum* di

REGIONE LOMBARDIA, in qualità di OPLO, Organismo

Pagatore Regione Lombardia (P.IVA 80050050154), con sede

legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del

Presidente pro tempore Attilio Fontana, rappresentata e difesa,

in forza di decreto n. 1868 del 31.1.2024 dagli avv.ti Alessandra

Zimmitti (pec alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e

Andrea Ilario Maria Viani (pec

andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale,

con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima, in Milano,

Piazza Città di Lombardia n. 1, per delega allegata all'atto di

intervento.

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio.

UDITI nell'udienza pubblica del 10.7.2024, con l'assistenza del

Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Daniele

Piccirillo, l'avv. Paolo Gianolio per i convenuti Preti Nicola e

Società Agricola Preti Nicola e Luigi s.s. e l'avv. Andrea Ilario

Maria Viani per la Regione Lombardia, data per letta la relazione

di causa con il consenso delle parti.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 27.10.2023, ritualmente

notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la

Procura Regionale ha citato in giudizio la società agricola Preti Nicola e Luigi s.s. e Preti Nicola, in proprio e quale titolare della società, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 62.799,78 (€ 48.361,74 attualizzati al 28.2.2023) in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all'Italia per la programmazione 2007-2014, a titolo di dolo.

La *notitia damni* è costituita dalla nota con la quale la Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio a carico di soggetti, tra i quali gli odierni convenuti, che avrebbero percepito illecitamente contributi eurocomunitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani.

La Procura ha illustrato che il fine di tali aiuti è quello di mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura. Successivamente all'introduzione del regime del "disaccoppiamento" (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti economici sono corrisposti all'imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all'estensione delle superfici lavorate.

La condizione per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro è la c.d. condizionalità, ovvero l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno che si realizza mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali propri o di altri (c.d. pascolatori per conto terzi) o con l'esecuzione di uno sfalcio annuale del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno.

Nella domanda di aiuto all'amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati, l'agricoltore deve indicare, oltre ad altro, l'elenco delle particelle catastali di cui dichiara di essere conduttore, il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiede il contributo. Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni ai fini prescritti il beneficiario dell'aiuto deve allegare alle domande i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, ossia certificati rilasciati dall'ASL al proprietario degli animali che attestano la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza.

Ciò premesso e venendo alle contestazioni mosse ai convenuti, la Procura ha riferito che l'Azienda Agricola Preti Nicola e Luigi, con il contributo causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi Trevisi Diego s.r.l. e Alpi Service s.r.l., avrebbe

indicato nelle domande di aiuto degli anni 2010, 2011 e 2012, al fine di ottenere contributi liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.), la conduzione per "monticazione" dei terreni agricoli montani elencati in atto di citazione tramite terzi allevatori. Questi ultimi, però, hanno smentito di avere pascolato i propri capi nei terreni indicati nelle domande, avendo invece pascolato per conto proprio in altri terreni, di non conoscere l'Azienda Agricola Preti, di non aver fornito i propri dati a terzi per poterli utilizzare. Gli stessi pascolatori, poi, risultano inseriti nelle domande uniche di aiuto presentate da altre aziende con riguardo al medesimo periodo temporale oggetto delle domande formulate dall'azienda convenuta.

Inoltre, la società agricola Preti nel 2011 non avrebbe rispettato il vincolo di condizionalità in ordine al mantenimento dei terreni a pascolo indicati nella propria domanda unica di aiuto, atteso che l'esiguo numero dei capi di bestiame indicati nel "*Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali*" - "modello 7" di monticazione esibito non è sufficiente a ritenere rispettato il vincolo UBA per ettaro e, dunque, al mantenimento dei terreni in considerazione dell'estensione di tutte le Alpi pascolate.

La Procura ha notificato ai presunti responsabili l'invito a dedurre in data 7.4.2023 alla società e in data 18.4.2023 al

titolare. I presunti responsabili hanno depositato le controdeduzioni senza chiedere l'audizione personale.

La Procura, ritenendo sussistente la responsabilità amministrativa, ha, quindi, depositato l'atto di citazione.

I convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.2.2024 con il patrocinio degli avvocati Luca Deantoni e Paolo Gianolio.

La difesa ha chiesto preliminarmente di essere ammessa al rito abbreviato con il versamento del 50% della somma richiesta quale risarcimento, istanza sulla quale la Procura ha espresso il parere negativo, allegato alla comparsa, in quanto la fattispecie si inquadrerebbe nell'arricchimento doloso. I convenuti hanno chiesto, quindi, il riesame dell'istanza sulla base del fatto che, a loro avviso, sarebbe sussistente la semplice colpa grave.

Tale argomento si basa sulle seguenti circostanze:

- le pratiche amministrative propedeutiche all'ottenimento dei contributi oggetto di contestazione sono state affidate dai convenuti a Società operanti nello specifico settore ed in particolare ad Alpi Service S.r.l. e Trevisi Diego S.r.l., come molte altre aziende agricole, su indicazione delle Associazioni di categoria;

- l'assenza di tempestivi rilievi in merito alle certificazioni di provenienza pubblica (modelli 7 di monticazione e di demonticazione, rilasciati dalle competenti Aziende sanitarie con Visto del Sindaco), avrebbe indotto i convenuti a ritenere che le

pratiche fossero state correttamente condotte e valutate anche per quanto concerne il requisito di condizionalità.

Per il caso di rigetto dell'istanza i convenuti hanno proposto le difese nel merito chiedendo dichiararsi la prescrizione della domanda e, comunque, il rigetto della stessa.

La Regione Lombardia è intervenuta nel giudizio *ad adiuvandum* dell'attore pubblico con comparsa depositata in data 20.2.2024 con il patrocinio degli avvocati Alessandra Zimmitti e Andrea Ilario Maria Viani dell'Avvocatura Regionale. L'ente ha precisato che, essendo il danno azionato dalla Procura prescritto per l'amministrazione, sussiste l'interesse della Regione Lombardia a costituirsi nel presente giudizio *ad adiuvandum* dell'azione della Procura contabile per ottenere il recupero di quanto indebitamente erogato. Ha, quindi, confermato quanto esposto in fatto e in diritto dalla Procura ed ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di € 62.799,78, derivante dalla rivalutazione ISTAT e dall'applicazione degli accessori di legge sino alla data del 28 febbraio 2023 all'importo di € 48.361,74, in favore dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPLO) in quanto indebitamente percepita.

Con decreto n. 10 del 18.3.2024 il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al rito abbreviato presentata dai convenuti e disposto la prosecuzione del giudizio con rito ordinario.

I convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione in quanto nella specie sarebbe insussistente l'occultamento doloso e, comunque, già dall'apertura del procedimento penale i fatti sarebbero stati conosciuti.

Nel merito hanno sostenuto l'infondatezza delle contestazioni attoree in quanto:

-il procedimento penale, apertosi nel 2015, è tuttora pendente e le indagini non sono ancora concluse;

-sarebbe irrilevante che i pascolatori abbiano dichiarato di non conoscere l'Azienda convenuta in quanto erano le società "Alpi Service" e "Trevisi Diego" che, dopo aver partecipato a bandi comunali aggiudicandosi terreni in affitto si occupavano dell'organizzazione, della gestione e della manutenzione dei pascoli per conto dei propri clienti i quali, pur avendo diversi pascoli, non erano organizzati per gestire in proprio l'attività di monticazione. Le Società facevano, quindi, da tramite tra i pastori/allevatori interessati a prestare il loro lavoro verso altre aziende agricole, con i quali stipulava scritture private e gli affittuari dei pascoli -superfici- acquistando un servizio che, poi, rivendeva alla singola impresa agricola senza che vi fosse alcun rapporto tra il proprietario dei terreni e i pascolatori;

-il rapporto UB/Ha va calcolato fra numero di animali e estensione dei mappali di cui alla domanda, non fra numero di animali e estensione dell'intero pascolo per cui il calcolo eseguito dalla Guardia di Finanza sarebbe errato;

	-la disciplina di fonte comunitaria prevedeva che i controlli sulla sussistenza dei requisiti di condizionalità fossero eseguiti nello stesso anno della domanda di aiuto, parte della documentazione da allegare alle domande è di provenienza pubblica (i modelli 7 di monticazione e di demonticazione) e la stessa documentazione deve essere vistata dal Sindaco dal Comune di destinazione all'inizio e al termine del pascolo montano e nulla è mai stato contestato;	
	-non sussisteva alcun obbligo per le aziende che si avvalevano del pascolamento presso terzi di controllare personalmente la persistente sussistenza dei presupposti di condizionalità. La conoscenza degli impegni di condizionalità non prova il dolo posto che le pratiche sono state istruite e formalizzate da Società terze.	
	All'udienza del 10.7.2024 le parti hanno illustrato le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Prescrizione	
	Preliminarmente il Collegio deve esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.	
	Il presente giudizio scaturisce dalla segnalazione della Guardia di Finanza del 23.04.2021 riguardante il procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio relativo ad una fattispecie di danno erariale per illecita	
	9	

percezione di contributi eurocomunitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) coinvolgenti una serie di beneficiari, tra cui gli odierni convenuti, presentatori di domande di aiuto contenenti dati falsi, secondo l'accusa, in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto.

I convenuti hanno contestato la genesi dolosa delle condotte in quanto, da un lato, l'occultamento presuppone che i convenuti abbiano agito con consapevolezza della frode al fine di acquisire contributi eurocomunitari non dovuti, dall'altro lato, la normativa di fonte comunitaria vigente in materia prevede ravvicinate forme di controllo nel tempo sul rispetto del requisito di condizionalità (par. 70 del Regolamento CE n. 1122/2009) e, in ogni caso, la documentazione su cui si fondano le domande di aiuto è di provenienza pubblica. Pertanto, secondo i convenuti, poiché i fatti sono risalenti al 2010-2012 e il processo penale al 2015, la notizia del potenziale danno erariale sarebbe già stata evidente al momento dell'apertura del procedimento penale o nel periodo immediatamente successivo per cui la notizia di danno avrebbe potuto essere trasmessa alla Procura contabile dalla Guardia di Finanza ben prima di quanto sia avvenuto.

L'azione di responsabilità oggetto di giudizio ha per oggetto due diverse contestazioni: da un lato l'aver dichiarato il mantenimento dei terreni tramite pascolatori terzi con domanda dolosamente simulata, e dall'altro, per le annualità 2011 e 2012

anche il mancato rispetto del vincolo di condizionalità con riferimento all'insufficiente rapporto UBA/HA (Unità Bovino Adulto/Ettaro). E' prescritto, infatti, che *“il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno”* (Standard 4.6 allegato 2 al DM 22 Dicembre 2009 n. 30125).

Per il 2011 la Procura ha sostenuto che l'esiguo numero dei capi di bestiame indicati nel “modello 7” di monticazione (n. 365 ovini e 1 equino, ossia $(365 \times 0,15) + 1$, equivalenti a 55,75 UBA) non sarebbe sufficiente a ritenere rispettato il vincolo UBA per ettaro e, dunque, al mantenimento dei terreni in considerazione dell'estensione di tutte le alpi pascolate.

Per il 2012 sono stati indicati n. 396 ovini, 11 caprini e n. 1 equini di età superiore a sei mesi equivalenti a $(396 \times 0,15) + (11 \times 0,15) + 1 = 59,4 + 1,65 + 1 = 400 \times 0,15 = 62,5$). Tuttavia il medesimo carico di bestiame (62,5 UBA) sarebbe stato utilizzato da ben sette aziende agricole per ottenere contributi per fittizia attività di pascolamento effettuata sulle Alpi Cogola e Bernasca (531,6990 ettari) e sull'alpe Boninvento (165,0200), per un totale complessivo di 696,719 ettari. Il risultato del rapporto UBA/HA è $(62,5 : 696,719 =) 0,089$, ben distante dal carico minimo previsto di 0,2.

Quanto al primo aspetto, concernente la dichiarazione falsa, l'eccezione è infondata, come già affermato nelle plurime sentenze di questa Sezione che hanno esaminato analoga

eccezione avanzata da altri beneficiari coinvolti nel medesimo processo penale. Nel caso di specie, quantomeno per l'anno 2010, la condotta, consistente nella presentazione di richieste di contributo formalmente regolari, ma contenenti dati falsi, porta a ritenere la perpetrazione di una vera e propria frode a danno delle istituzioni comunitarie e della Regione Lombardia, dolosamente occultata. In tali fattispecie si ritiene che l'occultamento doloso sia insito nella frode con la conseguente applicazione del termine quinquennale dell'azione di responsabilità dalla scoperta del danno ex art. 1, comma 2, L. 20/1994 (tra le tante: sez. Lombardia, 25.7.2024 n. 135; 4.6.2024 n. 103; 6.5.2024 n. 75; 9.11.2023 n. 188; 30.5.2023 n. 99). La circostanza che, eventualmente, la notizia *damni* potesse essere trasmessa in precedenza è irrilevante in quanto la norma non prevede tale eventualità, limitandosi a prevedere il decorso del termine dal preciso momento in cui l'evento da cui decorre il *dies a quo* si è verificato nella realtà ossia, nel caso di specie, il 23.4.2021, data della prima comunicazione alla Procura regionale da parte della Guardia di Finanza. Inoltre, quanto ipotizzato da parte convenuta non si sarebbe potuto realizzare ostandovi il disposto di cui all'art. 329 c.p.p.. Infatti, *“è pur vero che nell'ambito della sua collaborazione istituzionale con la Corte dei conti, la Guardia di finanza, che nella propria attività abbia acquisito autonomamente elementi indicativi di profili di responsabilità amministrativo-contabile, ha l'obbligo di procedere*

alla formale e tempestiva segnalazione alla competente Procura regionale. Ciò, però, può avvenire solo nella salvezza dei vincoli del segreto istruttorio posti dall'art. 329 c.p.p. per i fatti costituenti reato" (sez. III app., 11.1.2023 n. 21) che perdura fino alla c.d. *discovery* (art. 415 bis c.p.p.) o fino a che il PM penale non autorizzi la pubblicazione degli atti.

Quanto, invece, al mancato rispetto del rapporto UBA/HA (Unità Bovino Adulto/Ettaro), risultante dal raffronto tra i moduli di monticazione e l'estensione dei terreni indicati nella domanda di aiuto, valgono le seguenti diverse considerazioni. E' pacifico che l'Amministrazione è stata fin dall'inizio, ossia dal momento della presentazione della domanda, in possesso della documentazione che avrebbe consentito di rilevare il mancato rispetto della condizionalità. Non è in discussione che i dati dichiarati nei modelli di monticazione siano falsi e, conseguentemente, non si è verificato, a questo riguardo, alcun occultamento doloso che consenta di individuare il *dies a quo* della prescrizione nella data della scoperta del danno. La domanda, sotto questo profilo, è quindi, abbondantemente prescritta.

Ad abundantiam si osserva che, comunque, la domanda sarebbe, comunque, infondata anche nel merito in quanto, come giustamente osservato dal convenuto, il rapporto va calcolato fra numero di animali e estensione dei mappali di cui alla domanda di contribuzione, non fra numero di animali e estensione dell'intero pascolo comprensivo anche dei terreni indicati da altri

beneficiari, come ha sostenuto la Procura.

Merito

La domanda, che si basa sostanzialmente sul contenuto degli atti penali, liberamente valutabili dal giudice contabile (da ultimo: sez. III app., 30.7.2024 n. 210), è solo in parte fondata.

I contributi di cui trattasi richiedevano, in capo al percettore, la sussistenza delle c.d. condizionalità, ossia di circostanze la cui esistenza è necessaria per l'effettiva erogazione del finanziamento costituite, cumulativamente, nelle seguenti:

- proprietà, possesso e/o disponibilità dei terreni agricoli identificati con il catasto;

- utilizzo del terreno a pascolo o, in alternativa, sfalcio almeno annuale dello stesso, anche tramite terzi;

- produzione di certificati di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza di animali rilasciati dalle Asl ai proprietari degli animali (c.d. modelli 7 di monticazione e demonticazione).

La Guardia di Finanza, all'esito delle indagini eseguite, ha riferito di avere accertato l'esistenza di un sodalizio criminale, coordinato da due società di servizi, Trevisi Diego srl e Alpi Service srl (il cui legale rappresentante Ciocca Diego era anche responsabile del Centro di Assistenza Agricola della confederazione agricoltori COFAGRI) dedito al rastrellamento di territori montani/pascoli di proprietà di enti locali concessi in sub affitto a molteplici aziende agricole interessate ad avere la disponibilità di un maggior numero di terreni per percepire i

contributi, commisurati all'estensione dei terreni, senza, di fatto, utilizzarli. Al fine di giustificare il rispetto del vincolo di condizionalità, le aziende hanno inserito nelle domande di aiuto i nominativi di uno o più ignari allevatori locali (pascolatori per conto terzi), impiegando a garanzia dell'avvenuto pascolamento i certificati di origine e di sanità per alpeggio (c.d. modelli 7) forniti loro da Trevisi Diego srl e Alpi Service srl.

A Preti Nicola e alla società agricola Preti Nicola e Luigi ss è stato contestato di avere indicato nelle domande di aiuto la conduzione per "monticazione" dei seguenti terreni:

a) Anno 2010-(Domanda Unica di Aiuto n. 2010/00179499 e Domanda di modifica n. 2010/00234067)

F. 9 mappale n. 7884 in Comune di Pianello del Lario (CO)

per il tramite dell'allevatore Ribotta Claudio, percependo un contributo di € 4.477,51.

Tuttavia, contrariamente a quanto risulta dalla domanda, Ribotta Claudio ha dichiarato di non conoscere Preti e la sua azienda; di non aver mai fatto pascolare i suoi animali nella provincia di Como, tantomeno per conto di altri ma, anzi, di aver portato nel 2010 i suoi animali a monticare in Acceglio (CN); di non essersi allontanato dal Piemonte in quel periodo, con la conseguenza che non è nemmeno ipotizzabile che il bestiame abbia sconfinato o transitato o pascolato saltuariamente nei terreni di Preti.

Come già affermato da questa Sezione: "...*tali dichiarazioni*

costituiscono fonti probatorie atipiche, il cui contenuto è liberamente valutabile dal giudice. Esse, che risultano di contenuto inequivoco e immune da contraddizioni, delineano, in maniera reciprocamente autonoma, ma convergente, un meccanismo fraudolento (basato sulla produzione di documenti ideologicamente falsi, finalizzato all'indebito ottenimento di contributi comunitari) pienamente corrispondente a quello descritto dal p.m. contabile in citazione" (sez. Lombardia, 4.1.2023, n.1).

L'elemento soggettivo è quello del dolo avendo i convenuti presentato documenti falsi a sostegno della domanda volta ad ottenere i contributi, non essendo ipotizzabile l'indicazione per mero errore del nome non veritiero del pascolatore. A ciò si aggiunga che non emerge dagli atti, per questa annualità, né dalle SIT né dalla richiesta di sequestro della Procura penale che si riferisce alle annualità 2011 e 2012 soltanto, l'intermediazione delle società Alpi Service s.r.l. e Trevisi Diego s.r.l. per cui l'illecito è da riferirsi alla condotta del solo convenuto.

La domanda attorea per tale annualità deve, quindi, essere accolta.

b) Anno 2011-(Domanda Unica di Aiuto n. 2011/00185264)

F. 9 mappale n. 1144 in Dosso del Liro (CO)

F. 49 mappale n. 53 in Novate Mezzola (SO)

F. 50 mappale n. 24 in Novate Mezzola (SO)

per il tramite degli allevatori Società agricola Frigerio di Adelio e Tamai Roberto e Kirchler Alois percependo un contributo di €

22.198,54.

Le prove dell'illecito, anche per questa annualità, sono costituite soltanto dalle dichiarazioni rese a S.I.T. dei presunti pascolatori.

A questo riguardo, Tamai Roberto ha dichiarato di avere, in quell'anno, condotto i suoi animali a pascolare in Novate Mezzola su terreni di Ciocca Diego (all'epoca dei fatti legale rappresentante della Alpi Service srl) su accordo verbale, di non conoscere l'azienda Preti e di non aver pascolato per terzi.

Frigerio Adelio ha rilasciato analoghe dichiarazioni aggiungendo che la società Frigerio ha, a sua volta, presentato anche essa domanda di aiuto.

Kirchler Alois, che ha presentato anch'egli domanda di aiuto, ha dichiarato di non aver mai pascolato per terzi e di aver condotto i propri animali anche in Dosso del Liro e anche su terreni di Ciocca confinanti con i suoi. Ha dichiarato di non conoscere una serie di aziende agricole, che hanno utilizzato il suo nominativo come pascolatore, ma nell'elenco delle aziende che gli è stato sottoposto non era indicata la Società agricola Preti Nicola e Luigi s.s., convenuta in giudizio, bensì la società agricola La Marchesa di Preti Nicola s.s., soggetto diverso da quello convenuto.

Tali dichiarazioni non hanno, pertanto, secondo il Collegio, quel contenuto inequivoco necessario a corroborare la domanda.

Infatti, innanzitutto, non si può ignorare la circostanza che i testimoni, avendo a loro volta presentato domanda di aiuto, avevano tutto l'interesse a negare di essersi recati in terreni

diversi da quelli inseriti nelle loro domande, onde evitare il rischio di un'analoga imputazione di reato. Trattandosi di testi interessati, le loro dichiarazioni non sono pienamente attendibili.

I pascolatori, inoltre, hanno rilasciato dichiarazioni assai vaghe su dove esattamente abbiano condotto i loro animali. Hanno, infatti, dichiarato di avere pascolato i propri animali in quegli stessi Comuni di Dosso del Liro e Novate Mezzola, su terreni di Ciocca e anche su terreni confinanti con quelli, per accordo verbale. È incerto, quindi, dove esattamente essi abbiano portato gli animali, né si conosce l'identificazione dei terreni "confinanti" a quelli di Ciocca.

In fattispecie analoghe, questa Sezione ha già affermato che : *“la mancata esatta coincidenza dei mappali tra quelli indicati dal pascolatore e quelli indicati dall’odierna convenuta nelle Domande Uniche di Aiuto non comprova nulla di falso ma è, anzi, circostanza logica laddove, come nel caso di specie, le particelle indicate rientrano nel territorio dello stesso Comune (e, quindi, non sono distanti tra loro), con conseguente attività di pascolo, per effetto di naturale transumanza, in mappali, appunto, diversi (in buona sostanza il bestiame, una volta portato in quota ad inizio estate, si distribuisce spontaneamente, fino al termine della monticazione, su diversi mappali del medesimo ed unico “codice pascolo” (sez. Lombardia, 6.5.2024, n.75).*

Pertanto, tali S.I.T., sulle quali unicamente dovrebbe basarsi la condanna, non hanno nel loro complesso i requisiti di certezza e

univocità necessari per ritenere raggiunta la prova dell'illecito.

Dagli atti, inoltre, emerge che i terreni in Novate Mezzola indicati da Preti nella domanda di aiuto gli erano stati concessi in subaffitto da Ciocca Diego. Parte di tali terreni (F. 49, mappale 53) sono stati concessi in sublocazione da Ciocca anche alle aziende Marchiò e Benedini. Questi ultimi, a loro volta, hanno inserito anch'essi nelle domande di aiuto per il 2011 come pascolatore la Società agricola Frigerio di Adelio e Tamai Roberto. Il dato documentale, pertanto, rende ancora più oscura la vicenda, in mancanza di dati che permettano di stabilire quale tra le aziende Preti, Marchiò e Benedini avesse effettivamente l'effettiva disponibilità dei terreni *de quibus* e chi, tra di loro, abbia commesso la frode.

c) Anno 2012-(Domanda Unica di Aiuto n. 2012/00189128)

F. 12 mappale n. 6 in Fusine (SO)

F. 15 mappale n. 11 in Fusine (SO)

per il tramite dell'allevatore Rota Piergiuseppe percependo un contributo di € 21.685,69.

Costui ha dichiarato di avere sempre pascolato per sé e mai per terzi, di non conoscere Preti e di avere condotto i suoi animali in Fusine su terreni concessigli da Alpi Service srl tramite Ciocca Diego e Trevisi Diego, tra i quali i mappali di cui sopra. Egli, pertanto, anche se ignorava che l'azienda Preti l'aveva indicato come pascolatore per suo conto nella domanda di aiuto, ha di fatto effettivamente pascolato nei terreni indicati. Lo stesso GIP,

nel decreto di sequestro, ha osservato (v. doc. 12, pag. 16) che: *“per l’annualità 2012 il “pascolatore” non ha negato l’attività correlativa in Fusine; la sola affermazione circa il mancato rispetto del vincolo di condizionalità in rapporto al numero di animali al pascolo o al tempo di permanenza costituisce deduzione insufficiente a fondare il fumus del reato”*. Le dichiarazioni di Rota di non aver mai conosciuto Preti e di aver pascolato per proprio conto non hanno rilevanza a fronte del meccanismo di intermediazione posto in essere da Ciocca e Trevisi. Nel caso di specie, risulta dagli atti penali che Preti aveva stipulato il contratto di affitto dei terreni mediante l’intermediazione della società Diego Trevisi e che il nominativo di Rota era stato fornito a Preti da Ciocca Diego, così come i certificati di monticazione il che spiega la mancata conoscenza.

In conclusione, la domanda deve essere accolta per l’anno 2010 e respinta per gli anni 2011 e 2012.

Le spese devono essere compensate data la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

RESPINGE l’eccezione di prescrizione relativa alla dichiarazione di mantenimento dei terreni tramite pascolatori terzi;

	ACCOGLIE l'eccezione di prescrizione relativa all'insufficiente rapporto UBA/HA;	
	CONDANNA i convenuti a risarcire alla Regione Lombardia la somma di € 4.477,51 oltre rivalutazione monetaria dalla percezione del contributo alla data della sentenza e interessi legali dalla data della sentenza al saldo.	
	RESPINGE la domanda e, per l'effetto, assolve i convenuti dagli addebiti ascritti per gli anni 2011 e 2012.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10.7.2024.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	(Pia Manni)	(Antonio Marco Canu)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 25/10/2024	
	Il Direttore di Segreteria	
	(dott. Federica Dainotti)	
	f.to digitalmente	
	21	